

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 731

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(D'ONOFRIO)

col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(POLI BORTONE)

col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(FIORI)

col **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(TATARELLA)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GNUTTI)

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(MASTELLA)

col **Ministro del commercio con l'estero**

(BERNINI)

col **Ministro della sanità**

(COSTA)

col Ministro per i beni culturali e ambientali
(FISICHELLA)
col Ministro dell'ambiente
(MATTEOLI)
e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(PODESTÀ)

(V. Stampato Camera n. 730)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1994*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati. Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993

N.B. - Il testo degli accordi di cui al presente disegno di legge è contenuto nello stampato n. 731/Allegato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, modificato dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

b) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, modificato dal Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

c) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

d) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 125 dell'Accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'Accordo con la Bulgaria,

dall'articolo 123 dell'Accordo con la Repubblica Ceca e dall'articolo 123 dell'Accordo con la Repubblica Slovacca, nonché dall'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo con la Romania e dall'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.